

RACCOLTA INTEGRALE Documenti sul "NO" definitivo al sacerdozio alle donne...

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE DICHIARAZIONE CIRCA LA QUESTIONE DELL'AMMISSIONE DELLE DONNE AL SACERDOZIO MINISTERIALE

INTRODUZIONE

IL POSTO DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ MODERNA E NELLA CHIESA

Tra i fenomeni che caratterizzano la nostra epoca il Sommo Pontefice Giovanni XXIII di v. m. indicava, nell'Enciclica [*Pacem in terris*](#) dell'11 aprile 1963, «l'ingresso della donna nella vita pubblica: più accentuatamente, forse, nei popoli di civiltà cristiana; più lentamente, ma sempre su larga scala, tra le genti di altre tradizioni o civiltà».¹ Nel medesimo senso il Concilio Vaticano II, enumerando nella Costituzione pastorale [*Gaudium et Spes*](#) le forme di discriminazione relative ai diritti fondamentali della persona, le quali debbono essere superate ed eliminate come contrarie al disegno di Dio, indica in primo luogo quella che è fondata sul sesso.² L'eguaglianza che ne risulterà deve condurre alla costruzione di un mondo non già livellato ed uniforme, ma armonioso ed unificato, se gli uomini e le donne vi apportano le ricchezze e i dinamismi loro propri, come precisava recentemente Sua Santità Paolo VI.³ Nella vita stessa della Chiesa – la storia ce lo dimostra – vi sono state donne, che hanno esercitato un ruolo decisivo e svolto compiti di valore considerevole. Basta pensare alle Fondatrici delle grandi Famiglie religiose, come santa Chiara d'Assisi e santa Teresa d'Avila. Quest'ultima, d'altra parte, e santa Caterina da Siena hanno lasciato scritti così ricchi di dottrina spirituale, che il Papa Paolo VI le ha annoverate tra i Dottori della Chiesa. Né si potrebbero dimenticare le innumerevoli donne che si sono consacrate al Signore per la pratica delle opere di carità o per la causa delle Missioni, come pure quelle spose cristiane che hanno esercitato un influsso profondo sulle loro famiglie e, in particolare, hanno trasmesso ai loro figli la fede.

Il nostro tempo, tuttavia, presenta esigenze maggiori: « Poiché ai nostri giorni le donne prendono parte sempre più attiva in tutta la vita sociale, è di grande importanza una loro più larga partecipazione anche nei vari campi dell'apostolato della Chiesa ».⁴ Questa consegna del Concilio Vaticano II ha già determinato un movimento di evoluzione, che è tuttora in corso: si tratta, beninteso, di esperienze diverse che hanno bisogno di maturare. Ma – come sottolineava ancora S. S. Paolo VI⁵ – sono già molto numerose le comunità cristiane, che beneficiano dell'impegno apostolico delle donne. Alcune di queste donne sono chiamate a prender parte alle istanze di riflessione pastorale, sia a livello delle diocesi che su scala parrocchiale; la Sede Apostolica ha ammesso delle donne a far parte di alcuni suoi Organismi di lavoro.

Ora, da un certo numero di anni, diverse Comunità cristiane, sorte dalla Riforma del XVI secolo o in epoca successiva, hanno ammesso le donne all'ufficio di pastore, allo stesso titolo degli uomini; la loro iniziativa ha provocato, da parte dei membri di tali Comunità o di gruppi simili, richieste e

scritti tendenti a generalizzare questa ammissione, come anche, del resto, reazioni in senso contrario. Ciò costituisce, dunque, un problema ecumenico, sul quale la Chiesa cattolica deve far conoscere il proprio pensiero, tanto più che in diversi settori dell'opinione pubblica ci si è domandato se, a sua volta, essa non dovrebbe modificare la propria disciplina ed ammettere le donne all'Ordinazione sacerdotale. Alcuni teologi cattolici hanno addirittura posto pubblicamente questo problema e hanno provocato ricerche non solo nell'ambito dell'esegesi, della patristica, della storia della Chiesa, ma anche nel campo della storia delle istituzioni e dei costumi, della sociologia, della psicologia; i diversi argomenti, capaci di portare un chiarimento in questo importante problema, sono stati sottoposti ad un esame critico. Trattandosi di una discussione sulla quale la teologia classica non s'è molto attardata, l'attuale modo d'argomentare rischia di trascurare elementi essenziali. Per questi motivi, in esecuzione di un mandato ricevuto dal Santo Padre e facendo eco alla dichiarazione che Egli stesso ha fatto nella sua Lettera del 30 novembre 1975,⁶ la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ritiene di dover richiamare che la Chiesa, per fedeltà all'esempio del suo Signore, non si considera autorizzata ad ammettere le donne all'Ordinazione sacerdotale, e crede opportuno, nelle presenti circostanze, di spiegare questa posizione della Chiesa, che sarà forse risentita dolorosamente, ma il cui valore positivo apparirà con l'andar del tempo, in quanto potrebbe aiutare ad approfondire la missione rispettiva dell'uomo e della donna.

1.

IL FATTO DELLA TRADIZIONE

La Chiesa cattolica non ha mai ritenuto che le donne potessero ricevere validamente l'Ordinazione presbiterale o episcopale. Alcune sette eretiche dei primi secoli, soprattutto gnostiche, vollero affidare l'esercizio del ministero sacerdotale a delle donne: tale innovazione fu subito rilevata e biasimata dai Padri, i quali la giudicarono come inaccettabile nella Chiesa.⁷ È pur vero che nei loro scritti si può rintracciare l'innegabile influsso di pregiudizi sfavorevoli alla donna, i quali tuttavia – occorre sottolinearlo – ebbero ben poca incidenza sulla loro azione pastorale e, meno ancora, sulla loro direzione spirituale. Ma al di là di queste considerazioni, suggerite dallo spirito dei tempi, si trova espresso, soprattutto nei documenti canonici della tradizione antiochena ed egiziana, questo motivo essenziale che la Chiesa, chiamando unicamente uomini all'Ordine sacro e al ministero propriamente sacerdotale, intende restare fedele al tipo di ministero ordinato, voluto dal Signore Gesù Cristo e scrupolosamente conservato dagli Apostoli.⁸

La medesima convinzione anima la teologia medioevale,⁹ anche se i maestri della Scolastica, nel tentativo di chiarire con la ragione i dati della fede, presentano sovente su questo punto argomentazioni, che il pensiero moderno difficilmente potrebbe ammettere, o che addirittura rifiuterebbe a buon diritto. Da allora e fino alla nostra epoca, si può dire che la questione non sia più stata sollevata, giacché la prassi beneficiò di un possesso pacifico e universale. La tradizione della Chiesa in materia è stata, dunque, talmente stabile nel corso dei secoli, che il Magistero non avvertì il bisogno di intervenire per affermare un principio che non incontrava opposizione, o per difendere una

legge che non era contestata. Ogni volta, però, che questa tradizione aveva occasione di manifestarsi, essa attestava la volontà della Chiesa di conformarsi al modello che il Signore le aveva lasciato.

La stessa tradizione è stata fedelmente salvaguardata dalle Chiese d'Oriente. La loro unanimità su questo punto appare tanto maggiormente degna di nota, quando si tenga conto che, circa molte altre questioni, la loro disciplina ammette una grande diversità. Ed anche ai giorni nostri queste stesse Chiese rifiutano di associarsi alle richieste, miranti ad ottenere l'accesso delle donne all'Ordinazione sacerdotale.

2.

L'ATTEGGIAMENTO DI GESÙ

Gesù Cristo non ha chiamato alcuna donna a far parte dei Dodici. Se egli ha fatto così, non è stato per conformarsi alle usanze del suo tempo, poiché l'atteggiamento, da lui assunto nei confronti delle donne, contrasta singolarmente con quello del suo ambiente e segna una rottura voluta e coraggiosa.

È così che egli, con grande stupore dei suoi stessi discepoli, conversa pubblicamente con la Samaritana (cfr. *Gv* 4, 27); non tiene alcun conto dello stato di impurità legale dell'emorroissa (cfr. *Mt* 9, 20-22); lascia che una peccatrice lo avvicini presso Simone, il fariseo (cfr. *Lc* 7, 37 ss.); e, perdonando la donna adultera, si preoccupa di mostrare che non si deve essere più severi verso la colpa di una donna, che verso quella degli uomini (cfr. *Gv* 8, 11). Egli non esita a prendere le distanze rispetto alla legge di Mosé, per affermare l'eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo e della donna di fronte al vincolo del matrimonio (cfr. *Mc* 10, 2-11; *Mt* 19, 3-9).

Nel suo ministero itinerante Gesù non si fa accompagnare soltanto dai Dodici, ma anche da un gruppo di donne: « Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li assistevano con i loro beni » (*Lc* 8, 2-3). In contrasto con la mentalità giudaica che non accordava grande valore alla testimonianza delle donne, come dimostra il diritto ebraico, sono tuttavia delle donne che hanno avuto, per prime, il privilegio di vedere il Cristo risorto, ed è ancora ad esse che Gesù affida l'incarico di recare il primo messaggio pasquale agli stessi Undici (cfr. *Mt* 28, 7-10; *Lc* 24, 9-10; *Gv* 20, 11-18), per prepararli a divenire i testimoni ufficiali della Resurrezione.

Siffatte constatazioni, è vero, non forniscono un'evidenza immediata. Ma ciò non può far meraviglia, poiché i problemi sollevati dalla Parola di Dio superano l'evidenza. Per cogliere il senso ultimo della missione di Gesù, come anche quello della Scrittura, non può bastare l'esegesi puramente storica dei testi. Si deve, però, riconoscere che vi è qui un insieme di indizi convergenti, i quali sottolineano il fatto importante che Gesù non ha affidato alle donne l'incarico dei Dodici.¹⁰ La stessa Madre, così strettamente associata al mistero del suo divin Figlio, ed il cui incomparabile ruolo è sottolineato dai Vangeli di Luca e di Giovanni, non è stata investita del ministero apostolico, il che indurrà i Padri a presentarla come esempio della volontà di Cristo in questo campo: « Benché la beata Vergine Maria superasse in dignità ed eccellenza tutti gli Apostoli –

ripeterà ancora agli inizi del xiii secolo papa Innocenzo III –, tuttavia non è a lei, ma a costoro che il Signore affidò le chiavi del Regno dei Cieli ».¹¹

3.

LA PRASSI DEGLI APOSTOLI

La comunità apostolica è rimasta fedele all'atteggiamento di Gesù. Nella piccola cerchia di coloro che si riuniscono nel Cenacolo dopo l'Ascensione, Maria occupa un posto privilegiato (cfr. *At* 1, 14). Eppure, non è lei che viene designata per entrare nel Collegio dei Dodici, al momento dell'elezione che porterà alla scelta di Mattia: coloro che sono presentati sono due discepoli, dei quali i Vangeli non fanno neppure menzione.

Nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo discese su tutti, uomini e donne (cfr. *At* 2, 1; 1, 14), e tuttavia l'annuncio dell'adempimento delle profezie in Gesù fu proclamato da « Pietro e gli Undici » (*At* 2, 14).

Allorché costoro e Paolo uscirono dai confini del mondo giudaico, la predicazione del Vangelo e la vita cristiana nella civiltà greco-romana li indussero a rompere, talvolta dolorosamente, con le pratiche mosaiche. Essi avrebbero, dunque, potuto pensare, se su questo punto non fossero stati persuasi del loro dovere di fedeltà al Signore, di conferire l'ordinazione alle donne. Nel mondo ellenistico parecchi culti di divinità pagane erano affidati a sacerdotesse. I Greci, infatti, non condividevano le concezioni dei Giudei: benché alcuni filosofi abbiano professato l'inferiorità della donna, gli storici sottolineano, tuttavia, l'esistenza di un certo movimento per la promozione femminile durante il periodo imperiale. Di fatto, constatiamo dal libro degli Atti degli Apostoli e dalle Lettere di San Paolo che alcune donne collaborano con l'Apostolo per il Vangelo (cfr. *Rm* 16, 3-12; *Fil* 4, 3); egli ne enumera i nomi con compiacimento nelle formule finali di saluto delle sue Lettere. Talune esercitano spesso un influsso di non lieve importanza sulle conversioni: Priscilla, Lidia ed altre; Priscilla soprattutto, la quale si è assunta l'impegno di completare la formazione di Apollo (cfr. *At* 18, 26); Febe che è a servizio della Chiesa di Cenere (cfr. *Rm* 16, 1). Tutti questi fatti manifestano nella Chiesa apostolica una notevole evoluzione nei confronti dei costumi del giudaismo. Ciononostante, non è stata, in nessun momento, posta la questione di conferire l'Ordinazione a queste donne.

Nelle Lettere paoline autorevoli esegeti hanno notato una differenza tra due formule, usate dall'Apostolo: egli scrive indistintamente « miei collaboratori » (*Rm* 16, 3; *Fil* 4, 2-3) a proposito degli uomini e delle donne, che in un modo o nell'altro l'aiutano nel suo apostolato; ma riserva il titolo di « cooperatori di Dio » (*1 Cor* 3, 9; cfr. *1 Ts* 3, 2) ad Apollo, a Timoteo e a se stesso, Paolo, così designati perché sono direttamente consacrati al ministero apostolico, alla predicazione della Parola di Dio. Nonostante il loro ruolo così importante al momento della Resurrezione, la collaborazione delle donne non giunge, per San Paolo, fino all'esercizio dell'annuncio ufficiale e pubblico del messaggio, che resta nella linea esclusiva della missione apostolica.

4.

VALORE PERMANENTE DELL'ATTEGGIAMENTO DI GESÙ E DEGLI APOSTOLI

Da un tale atteggiamento di Gesù e degli Apostoli, considerato come normativo da tutta la tradizione fino ai nostri giorni, potrebbe oggi la Chiesa allontanarsi? In favore di una risposta affermativa a questa domanda, sono stati portati diversi argomenti, che vale la pena esaminare.

Si è voluto, in particolare, che la presa di posizione di Gesù e degli Apostoli si spiegherebbe mediante l'influsso del loro ambiente e del loro tempo. Se Gesù – dicono – non ha conferito alle donne, e neppure a sua Madre, un ministero che le assimila ai Dodici, è perché le circostanze storiche non glielo permettevano. Nessuno, tuttavia, ha mai provato – ed è, senza dubbio, impossibile provarlo – che questo atteggiamento si ispiri solamente a motivi socio-culturali. L'esame dei Vangeli – come abbiamo visto – indica, al contrario, che Gesù ha rotto con i pregiudizi del suo tempo, contravvenendo largamente alle discriminazioni praticate nei confronti delle donne. Non si può, dunque, sostenere che, non chiamando le donne ad entrare nel gruppo apostolico, Gesù si sia semplicemente lasciato guidare da ragioni di opportunità. A più forte ragione, questo condizionamento socio-culturale non avrebbe trattenuto gli Apostoli nell'ambiente greco, dove queste discriminazioni non esistevano.

Si ricava parimenti un'obiezione dal carattere caduco, che si crede di riconoscere oggi ad alcune prescrizioni di San Paolo, riguardanti le donne, e dalle difficoltà che, a questo proposito, certi aspetti della sua dottrina sollevano. Ma bisogna notare che queste disposizioni, probabilmente ispirate agli usi del tempo, non riguardano se non pratiche disciplinari di scarsa importanza, come l'obbligo fatto alle donne di portare il velo sul capo (cfr. *1 Cor* 11, 2-16); tali esigenze non hanno più valore normativo. Nondimeno, il divieto fatto da Paolo alle donne di « parlare » nell'assemblea (cfr. *1 Cor* 14, 34-35; *1 Tm* 2, 12) è di natura differente. E gli esegeti ne precisano il senso così: l'Apostolo non s'oppone per nulla al diritto, che riconosce peraltro alle donne, di profetizzare nell'assemblea (cfr. *1 Cor* 11, 5); la proibizione riguarda unicamente la funzione ufficiale d'insegnare nell'assemblea cristiana. Una tale prescrizione, per San Paolo, è legata al piano divino della creazione (cfr. *1 Cor* 11, 7; *Gen* 2, 18-24); difficilmente vi si potrebbe vedere l'espressione di un dato culturale. Non bisogna dimenticare, del resto, che noi dobbiamo a San Paolo uno dei testi più vigorosi del Nuovo Testamento sull'eguaglianza fondamentale dell'uomo e della donna, come figli di Dio nel Cristo (cfr. *Gal* 3, 28). Non c'è ragione, perciò, di accusarlo di pregiudizi ostili alle donne, quando si constata la fiducia che egli loro esprime e la collaborazione che chiede loro nel suo apostolato.

Ma oltre a queste obiezioni, tratte dalla storia dei tempi apostolici, coloro che sostengono la legittimità di una evoluzione in materia traggono argomento dalla pratica della Chiesa nella disciplina dei Sacramenti. Si è potuto rilevare, soprattutto nella nostra epoca, come la Chiesa ha coscienza di possedere sui Sacramenti, ancorché istituiti dal Cristo, un certo potere. Essa ne usò nel corso dei secoli per precisarne il segno e le condizioni per amministrarli; le recenti decisioni dei Pontefici Pio XII e Paolo VI ne sono la prova.¹² Nondimeno occorre sottolineare che questo potere, che è reale, resta limitato. Come ricordava Pio

XII, « la Chiesa non ha alcun potere sulla sostanza dei Sacramenti, vale a dire su tutto ciò che il Cristo Signore, secondo la testimonianza delle fonti della Rivelazione, ha voluto che si mantenga nel segno sacramentale ».¹³ Questo era stato già l'insegnamento del Concilio di Trento, che aveva dichiarato: « Nella Chiesa è sempre esistito questo potere, che cioè nell'amministrazione dei Sacramenti, mantenendo inalterata la loro sostanza, essa possa stabilire o modificare tutto ciò che giudica più conveniente all'utilità di quelli che li ricevono o al rispetto verso gli stessi Sacramenti, secondo il variare delle circostanze, dei tempi e dei luoghi ».¹⁴

D'altra parte, non bisogna dimenticare che i segni sacramentali non sono convenzionali; e anche se è vero che sono, sotto certi aspetti, dei segni naturali perché rispondono al simbolismo profondo dei gesti e delle cose, essi sono più di questo: sono destinati principalmente a coinvolgere l'uomo di ciascuna epoca con l'Evento supremo della storia della salvezza, a fargli comprendere, mediante tutta la ricchezza della pedagogia e del simbolismo della Bibbia, quale grazia essi significhino e producano. Così, il Sacramento dell'Eucaristia non è soltanto un convito fraterno, ma è, ad un tempo, il memoriale che rende presente ed attualizza il sacrificio del Cristo e la sua offerta mediante la Chiesa; il sacerdozio ministeriale non è un semplice servizio di carattere pastorale, ma garantisce la continuità delle funzioni affidate dal Cristo ai Dodici, e dei poteri relativi ad esse. L'adattamento alle civiltà ed alle epoche, dunque, non può abolire, nei punti essenziali, il riferimento sacramentale agli avvenimenti costitutivi del cristianesimo e al Cristo medesimo.

In ultima analisi, è la Chiesa che, per la voce del suo Magistero, assicura, in questi vari campi, il discernimento tra ciò che può cambiare e ciò che deve restare immutabile. Quando essa ritiene di non poter accettare certi cambiamenti, è perché sa di essere legata al modo d'agire di Cristo; il suo atteggiamento, nonostante le apparenze, non è allora quello dell'arcaismo, bensì quello della fedeltà: essa non si può veramente comprendere se non a questa sola luce. La Chiesa si pronuncia, in virtù della promessa del Signore e della presenza dello Spirito Santo, al fine di proclamare meglio il mistero di Cristo, di salvaguardarne e di manifestarne la ricchezza nella sua integrità. Questa pratica della Chiesa riveste, dunque, un carattere normativo: nel fatto di non conferire l'Ordinazione sacerdotale se non ad uomini è implicita una tradizione continua nel tempo, universale in Oriente e in Occidente, ben attenta nel reprimere tempestivamente gli abusi. Una tale norma, che si appoggia sull'esempio del Cristo, è seguita perché viene considerata conforme al disegno di Dio per la sua Chiesa.

5.

IL SACERDOZIO MINISTERIALE ALLA LUCE DEL MISTERO DI CRISTO

Dopo aver ricordato la norma della Chiesa ed i suoi fondamenti, è utile ed opportuno chiarire questa regola, indicando la profonda convenienza che la riflessione teologica scopre tra la natura propria del sacramento dell'Ordine, nel suo riferimento specifico al mistero di Cristo, ed il fatto che soltanto gli uomini sono stati chiamati a ricevere l'Ordinazione sacerdotale. Non si tratta già di

apportarvi un'argomentazione dimostrativa, ma di chiarire questa dottrina mediante l'analogia della fede.

L'insegnamento costante della Chiesa, rinnovato e precisato dal Concilio Vaticano II, richiamato ancora dal Sinodo dei Vescovi nel 1971 e da questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede nella sua Dichiarazione del 24 giugno 1973, proclama che il Vescovo o il Presbitero, nell'esercizio del rispettivo ministero, non agisce a suo proprio nome, *in persona propria*: egli rappresenta il Cristo, il quale agisce per mezzo di lui: « Il Sacerdote compie realmente le veci di Cristo », come scriveva già nel secolo in S. Cipriano.¹⁵ È proprio questo valore di rappresentatività del Cristo che San Paolo considerava come caratteristico della sua funzione apostolica (cfr. 2 Cor 5, 20; Gal 4, 14). Esso raggiunge la più alta espressione ed una forma del tutto particolare nella celebrazione dell'Eucaristia, la quale è la sorgente e il centro dell'unità della Chiesa, convito sacrificale in cui il Popolo di Dio è associato al sacrificio di Cristo: il sacerdote che, solo, ha il potere di compierlo, agisce in questo caso non soltanto per la virtù che gli è con ferita da Cristo, ma *in persona Christi*,¹⁶ cioè sostenendo la parte di Cristo, al punto di essere la stessa sua immagine, allorché pronuncia le parole della consacrazione.¹⁷

Il sacerdozio cristiano è, dunque, di natura sacramentale: il sacerdote è un segno, la cui efficacia soprannaturale proviene dall'Ordinazione ricevuta, ma un segno che deve essere percettibile¹⁸ e che i fedeli devono poter riconoscere facilmente. L'economia sacramentale è fondata, in effetti, su segni naturali, su simboli che sono iscritti nella psicologia umana: « I segni sacramentali – dice S. Tommaso – rappresentano ciò che significano per una naturale rassomiglianza ». ¹⁹ Ora, questo criterio di rassomiglianza vale, come per le cose, così per le persone: allorché occorre esprimere sacramentalmente il ruolo del Cristo nell'Eucaristia, non si avrebbe questa « naturale rassomiglianza », che deve esistere tra il Cristo e il suo ministro, se il ruolo del Cristo non fosse tenuto da un uomo: in caso contrario, si vedrebbe difficilmente in chi è ministro l'immagine di Cristo. In effetti, il Cristo stesso fu e resta un uomo. Certamente, è di tutta l'umanità, tanto delle donne quanto degli uomini, che il Cristo è primogenito: l'unità che egli ha ristabilito dopo il peccato è tale che non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è più uomo e donna; tutti, infatti, sono uno solo in Cristo Gesù (cfr. Gal 3, 28). Tuttavia, l'incarnazione del Verbo è avvenuta secondo il sesso maschile: è, sì, una questione di fatto, ma un tal fatto, lungi dall'implicare una presunta superiorità naturale dell'uomo sulla donna, è inseparabile dall'economia della salvezza. In realtà, esso è in armonia col disegno di Dio nel suo insieme, così come Egli stesso l'ha rivelato ed il cui centro è il mistero dell'Alleanza.

Infatti, la salvezza offerta da Dio agli uomini, l'unione cui sono chiamati con Lui, in una parola l'Alleanza, riveste fin dall'Antico Testamento, presso i Profeti, la forma privilegiata di un mistero nuziale: il popolo eletto diventa agli occhi di Dio una sposa ardentemente amata. Di questa intimità d'amore sia la tradizione giudaica che quella cristiana hanno scoperto la profondità, leggendo e rileggendo il *Cantico dei Cantici*; lo Sposo divino resterà fedele anche quando la Sposa tradirà il suo amore, quando Israele sarà infedele a Dio (cfr. Os 1-3; Ger 2). Venuta « la pienezza dei tempi » (Gal 4, 4), il Verbo, Figlio di Dio, assume la carne per inaugurare e sigillare la nuova ed eterna Alleanza nel suo

sangue, che sarà versato per la moltitudine in remissione dei peccati: la sua morte radunerà i figli di Dio che erano dispersi; dal suo fianco trafitto nascerà la Chiesa, come Eva è nata da quello di Adamo. Allora si realizza pienamente e definitivamente il mistero nuziale, annunciato e cantato nell'Antico Testamento: il Cristo è lo Sposo; la Chiesa è la sua sposa, che egli ama poiché se l'è acquistata col suo sangue e l'ha resa gloriosa, santa ed immacolata, e dalla quale è ormai inseparabile. Questo tema nuziale, che si precisa a partire dalle Lettere di San Paolo (cfr. 2 Cor 11, 2; Ef 5, 22-33) fino agli scritti giovannei (soprattutto Gv 3, 29; Ap 19, 7 e 9), è presente pure nei Vangeli sinottici: finché lo sposo è con loro, i suoi amici non devono digiunare (cfr. Mc 2, 19); il Regno dei cieli è simile a un re che fece le nozze per suo figlio (cfr. Mt 22, 1-14). È attraverso questo linguaggio della Scrittura, tutto intessuto di simboli e tale da esprimere e raggiungere l'uomo e la donna nella loro profonda identità, che ci è rivelato il mistero di Dio e di Cristo, mistero che di per sé è insondabile.

È per questo che non si deve mai trascurare questo fatto che Cristo è un uomo. Pertanto, a meno che non si voglia misconoscere l'importanza di questo simbolismo per l'economia della Rivelazione, bisogna ammettere che, nelle azioni che esigono il carattere dell'Ordinazione ed in cui è rappresentato il Cristo stesso, autore dell'Alleanza, sposo e capo della Chiesa, nell'esercizio del suo ministero di salvezza – e ciò si verifica nella forma più alta nel caso dell'Eucaristia –, il suo ruolo deve essere sostenuto (è questo il senso originario della parola *persona*) da un uomo: il che a questi non deriva da alcuna superiorità personale nell'ordine dei valori, ma soltanto da una diversità di fatto sul piano delle funzioni e del servizio.

Si potrebbe dire che, essendo Cristo al presente nella condizione celeste, sarebbe ormai indifferente che egli sia rappresentato da un uomo o da una donna, poiché « nella resurrezione non si prende né moglie né marito » (cfr. Mt 22, 30)? Ma questo testo non significa che la distinzione dell'uomo e della donna, in quanto determina l'identità propria della persona, sia soppressa nella glorificazione; ciò che vale per noi, vale anche per il Cristo. Infatti, è appena necessario ricordare che negli esseri umani la differenza sessuale ha un influsso rilevante, più profondo che non, ad esempio, le differenze etniche: queste non raggiungono la persona umana tanto intimamente quanto la differenza dei sessi, direttamente ordinata sia alla comunione delle persone che alla generazione degli uomini. Nella Rivelazione biblica essa è l'effetto di una volontà primordiale di Dio: « Uomo e donna egli li creò » (Gn 1, 27).

Tuttavia – si potrà ancora osservare – il sacerdote, soprattutto quando presiede le azioni liturgiche e sacramentali, rappresenta egualmente la Chiesa: egli agisce a suo nome, con « l'intenzione di fare ciò che essa fa ». In tal senso, i teologi del Medioevo dicevano che il ministro agisce anche *in persona Ecclesiae*, cioè a nome di tutta la Chiesa e per rappresentarla. E di fatto, checché ne sia della partecipazione dei fedeli ad una azione liturgica, è proprio a nome di tutta la Chiesa che tale azione è celebrata dal sacerdote: questi prega a nome di tutti; nella Messa offre il sacrificio di tutta la Chiesa: nella nuova Pasqua è la Chiesa che immola il Cristo, sotto segni visibili, per il ministero dei sacerdoti.²⁰ Così, dal momento che il sacerdote rappresenta anche la Chiesa, non si potrebbe pensare che tale rappresentanza possa essere

assicurata da una donna, secondo il simbolismo già esposto? È vero che il sacerdote rappresenta la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Ma se lo fa, è precisamente perché, innanzitutto, egli rappresenta il Cristo stesso, il quale è il Capo e il Pastore della Chiesa: formula questa usata dal Concilio Vaticano II,²¹ che precisa e completa l'espressione *in persona Christi*. È con tale qualifica che il sacerdote presiede l'assemblea cristiana e celebra il Sacrificio eucaristico, « che la Chiesa tutta intera offre ed in cui essa si offre tutta intera ».²² Se si dà valore a queste riflessioni, si comprenderà meglio come sia ben fondata la prassi della Chiesa, e si concluderà che le controversie, suscitate ai nostri giorni circa l'ordinazione della donna, costituiscono per tutti i cristiani un pressante invito ad approfondire il senso dell'Episcopato e del Presbiterato, a riscoprire la specifica posizione del sacerdote nella comunità dei battezzati, della quale egli certo fa parte, ma dalla quale si distingue poiché, nelle azioni che esigono il carattere dell'Ordinazione, egli è per essa – con tutta l'efficacia che comporta il sacramento – l'immagine, il simbolo di Cristo stesso che chiama, perdona, compie il sacrificio dell'Alleanza.

6. **IL SACERDOZIO MINISTERIALE NEL MISTERO DELLA CHIESA**

Forse è opportuno ricordare che i problemi di ecclesiologia e di teologia sacramentaria, soprattutto quando riguardano il sacerdozio – come in questo caso –, non possono trovare la loro soluzione che alla luce della Rivelazione. Le scienze umane, per quanto prezioso sia il loro contributo nell'ambito proprio, non possono bastare, poiché non possono raggiungere le realtà della fede; il contenuto propriamente soprannaturale di queste sfugge alla loro competenza. È per questo che si deve sottolineare come la Chiesa sia una società diversa dalle altre società, originale nella sua natura e nelle sue strutture. La funzione pastorale, nella Chiesa, è normalmente legata al sacramento dell'Ordine: non si tratta soltanto di un governo paragonabile ai modi di autorità che si verificano negli Stati. Esso non è concesso per scelta spontanea degli uomini: anche quando comporta una designazione per via di elezione, è l'imposizione delle mani e la preghiera dei successori degli Apostoli che garantiscono la scelta di Dio; ed è lo Spirito Santo, donato mediante l'Ordinazione, che consente di partecipare al governo del supremo Pastore, Cristo (cfr. At 20, 28). È funzione di servizio e di amore: « Se mi ami, pasci le mie pecore » (cfr. Gv 21, 15-17).

Per questa ragione, non si vede come si possa proporre l'accesso delle donne al sacerdozio in virtù dell'eguaglianza dei diritti della persona umana, eguaglianza che vale pure per i cristiani. E talvolta si utilizza a tale scopo il testo sopra menzionato della Lettera ai Galati (3, 28), secondo il quale, nel Cristo, non c'è più distinzione tra l'uomo e la donna. Ma un tal passo non riguarda minimamente i ministeri: esso afferma soltanto la vocazione universale alla filiazione divina, che è uguale per tutti. D'altra parte e soprattutto, significherebbe misconoscere completamente la natura del sacerdozio ministeriale il considerarlo come un diritto: il battesimo non conferisce alcun titolo personale al ministero pubblico nella Chiesa. Il sacerdozio non è conferito per l'onore o il vantaggio di colui che lo riceve, ma

come un servizio di Dio e della Chiesa; esso è oggetto di una vocazione specifica, totalmente gratuita: « Non siete voi che avete scelto me; sono io che vi ho scelti e costituiti...» (Gv 15, 16; cfr. Eb 5, 4).

Si dice a volte e si scrive in libri e riviste che ci sono delle donne, le quali si sentono una vocazione sacerdotale. Una tale attrattiva, per quanto nobile e comprensibile, non costituisce ancora una vocazione. Questa, infatti, non potrebbe ridursi alla sola inclinazione personale, che può restare puramente soggettiva. Poiché il sacerdozio è un ministero peculiare di cui la Chiesa ha ricevuto l'incarico e il controllo, l'autenticazione da parte della Chiesa risulta qui indispensabile; essa fa parte costitutiva della vocazione: il Cristo ha scelto « coloro che egli voleva » (Mc 3, 13). Al contrario, esiste una vocazione universale di tutti i battezzati all'esercizio del sacerdozio regale mediante l'offerta della vita a Dio e la testimonianza come lode a Dio.

Le donne che formulano la loro richiesta in ordine al sacerdozio ministeriale sono certo ispirate dal desiderio di servire Cristo e la Chiesa. Né desta sorpresa il fatto che esse, al momento in cui prendono coscienza delle discriminazioni di cui sono state oggetto, giungano al punto di desiderare lo stesso sacerdozio ministeriale. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che il sacerdozio non fa parte dei diritti della persona, ma dipende dall'economia del mistero di Cristo e della Chiesa. La funzione del sacerdote non può essere ambita come termine di una promozione sociale; nessun progresso puramente umano della società o della persona può di per se stesso darvi accesso: si tratta di un ordine diverso.

Ci rimane, dunque, da considerare meglio la vera natura di questa eguaglianza dei battezzati, la quale è una delle grandi affermazioni del Cristianesimo:

l'eguaglianza non è affatto identità, nel senso che la Chiesa è un corpo differenziato, nel quale ciascuno ha la sua funzione; i compiti sono distinti e non devono essere confusi. Essi non danno àdito alla superiorità degli uni sugli altri; non forniscono alcun pretesto alla gelosia; il solo carisma superiore, che può e deve essere desiderato, è la carità (cfr. 1 Cor 12-13). I più grandi nel Regno dei cieli non sono i ministri, ma i Santi.

La santa madre Chiesa auspica che le donne cristiane prendano pienamente coscienza della grandezza della loro missione: il loro ruolo sarà oggi giorno determinante sia per il rinnovamento e l'umanizzazione della società, sia per la riscoperta, tra i credenti, del vero volto della Chiesa.

Nel corso dell'Udienza, concessa il 15 ottobre 1976 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Sua Santità Paolo PP. VI ha approvato questa Dichiarazione, l'ha confermata e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, il 15 ottobre 1976, nella festa di Santa Teresa d'Avila.

Franjo Card. Šeper
Prefetto

+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo tit. di Lorum
Segretario

NOTE

¹ AAS 55 (1963), pp. 267-268.

² Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Costit. past. [*Gaudium et Spes*](#), 7 dicembre 1965, n. 29: AAS 58 (1966), pp. 1048-1049.

³ Cfr. Paolo PP. VI, [*Allocuzione ai membri della « Commissione di studio sulla funzione della Donna nella Società e nella Chiesa » e ai membri del « Comitato per l'Anno internazionale della Donna »*](#), 18 aprile 1975: AAS 67 (1975), p. 265.

⁴ Conc. Ecum. Vat. II, Decr. [*Apostolicam Actuositatem*](#), 18 novembre 1965, n. 9: AAS 58 (1966), p. 846.

⁵ Cfr. Paolo PP. VI, [*Allocuzione ai membri della « Commissione di studio sulla funzione della Donna nella Società e nella Chiesa » e ai membri del « Comitato per l'Anno internazionale della Donna »*](#), 18 aprile 1975: AAS 67 (1975), p. 266.

⁶ Cfr. AAS 68 (1976), pp. 599-600; cfr. *ibid.*, pp. 600-601.

⁷ S. Ireneo, *Adversus haereses* I, 13, 2: PG 7, 580-581; ed. Harvey, I, 114-122; Tertulliano, *De praescript. haeretic.* 41, 5: CCL 1, p. 221; Firmiliano di Cesarea, in S. Cipriano, *Epist.* 75: CSEL 3, pp. 817-818; Origene, *Fragmenta in 1 Cor.* 74, in *Journal of theological studies* 10 (1909), pp. 41-42; S. Epifanio, *Panarion* 49, 2-3; 78, 23; 79, 2-4: t. 2, GCS 31, pp. 243-244; t. 3, GCS 37, pp. 473, 477-479.

⁸ *Didascalia Apostolorum*, c. 15, ed. R.H. Connolly, pp. 133 e 142; *Constitutiones Apostolicae*, lib. 3, c. 6, nn. 1-2; c. 9, nn. 3-4: ed. F.X. Funk, pp. 191, 201; S. Giovanni Crisostomo, *De sacerdotio* 2, 2: PG 48, 633.

⁹ S. Bonaventura, *In IV Sent.*, Dist. 25, art. 2, q. 1: ed. Quaracchi, t. 4, p. 649; Riccardo di Middletown, *In IV Sent.*, Dist. 25, art. 4, n. 1, ed. Venezia, 1499, f. 177^r; Giovanni Duns Scoto, *In IV Sent.*, Dist. 25: *Opus Oxoniense*, ed. Vivès, t. 19, p. 140; *Reportata Parisiensia* t. 24, pp. 369-371; Durando di Saint-Pourçain, *In IV Sent.*, Dist. 25, q. 2, ed. Venezia, 1571, f. 364^v.

¹⁰ Si è anche voluto spiegare questo fatto con un'intenzione simbolica di Gesù: i Dodici dovevano rappresentare i capostipiti delle dodici tribù d'Israele (cfr. *Mt* 19, 28; *Lc* 22, 30). Ma non si tratta, in questi testi, che della loro partecipazione al giudizio escatologico. Il senso essenziale della scelta dei Dodici è da cercare, piuttosto, nella totalità della loro missione (cfr. *Mc* 3, 14): essi devono rappresentare Gesù presso il popolo e continuare la sua opera.

¹¹ Innocenzo PP. III, *Epist.* (11 dicembre 1210) ai Vescovi di Palencia e Burgos, inserita nel *Corpus Iuris, Decret. lib.* 5, tit. 38, *De Paenit.*, c. 10 Nova: ed. A. Friedberg, t. 2, col. 886-887; cfr. *Glossa in Decretal. lib.* 1, tit. 33, c.

12 *Dilecta*, v^o. *Iurisdictioni*; cfr. S. Tommaso, *Summa theol.*, Pars III, q. 27, a. 5 ad 3; Pseudo-Alberto Magno, *Mariale*, quaest. 42, ed. Borgnet 37, 81.

¹² Pio PP. XII, Costit. Apost. *Sacramentum Ordinis*, 30 novembre 1947: AAS 40 (1948), pp. 5-7; Paolo PP. VI, Costit. Apost. [*Divinae Consortium Naturae*](#), 15 agosto 1971: AAS 63 (1971), pp. 657-664; Costit. Apost. [*Sacram Unctionem*](#), 30 novembre 1972: AAS 65 (1973), pp. 5-9.

¹³ Pio PP. XII, Costit. Apost. *Sacramentum Ordinis*: *loc. cit.*, p. 5.

¹⁴ Sessione 21, cap. 2: Denzinger-Schönmetzer, *Enchiridion symbolorum ...*, n. 1728.

¹⁵ S. Cipriano, *Epist.* 63, 14: PL 4, 397 B; ed. Hartel, t. 3, p. 713.

¹⁶ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. [Sacrosanctum Concilium](#), 4 dicembre 1963, n. 33: « ...dal sacerdote, che presiede l'assemblea nella persona di Cristo... »; - Cost. dogm. [Lumen Gentium](#), 21 novembre 1964, n. 10: « Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo... »; n. 28: « In virtù del sacramento dell'Ordine, ad immagine di Cristo, sommo ed eterno Sacerdote, ...esercitano soprattutto il loro sacro ministero nel culto eucaristico o sinassi, in cui agendo in persona di Cristo... »; - Decr. [Presbyterorum Ordinis](#), 7 dicembre 1965, n. 2: « I Presbiteri, in virtù dell'unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere e in tal modo sono configurati a Cristo Sacerdote, sicché sono in grado di agire in persona di Cristo Capo »; n. 13: « Nella loro qualità di ministri delle cose sacre, e soprattutto nel Sacrificio della Messa, i Presbiteri agiscono in modo speciale in persona di Cristo... »; - cfr. Sinodo dei Vescovi 1971, *De sacerdotio ministeriali*, I, n. 4; - S. Congregazione per la Dottrina della Fede, [Declaratio circa catholicam doctrinam de Ecclesia](#), 24 giugno 1973, n. 6.

¹⁷ S. Tommaso, *Summa theol.*, Pars III, quaest. 83, art. 1, ad 3^{um}: « Bisogna dire che [come la celebrazione di questo Sacramento è immagine rappresentativa della Croce di lui: *ibid.* ad 2^{um}], così per la stessa ragione il sacerdote reca in sé l'immagine di Cristo, in persona ed in virtù del quale egli pronuncia le parole per consacrare ».

¹⁸ « Dal momento che il sacramento è un segno, nelle operazioni che per lo stesso sacramento si compiono si richiede non solo la "res", ma anche la significazione della "res" », ricorda S. Tommaso precisamente per respingere l'ordinazione delle donne: *In IV Sent.*, dist. 25, q. 2, art. 1, quaestiuncula I^a, corp.

¹⁹ S. Tommaso, *In IV Sent.*, dist. 25, q. 2, art. 2, quaestiuncula I^a, ad 4^{um}.

²⁰ Cfr. Concilio Tridentino, Sess. 22, cap. 1: *DS* 1741.

²¹ Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. [Lumen Gentium](#), n. 28: « Esercitando, secondo la loro parte..., l'ufficio di Cristo, Pastore e Capo »; Decr. [Presbyterorum Ordinis](#), n. 2: « In modo da poter agire in persona di Cristo Capo... »; n. 6: « La funzione di Cristo Capo e Pastore »; cfr. Pio PP. XII, Encicl. [Mediator Dei](#): « Il ministro dell'altare impersona Cristo in quanto Capo, che offre a nome di tutte le sue membra »; *AAS* 39 (1947), p. 556; - Sinodo dei vescovi 1971, *De sacerdotio ministeriali*, I, n. 4: «...rende presente Cristo Capo della comunità...».

²² Paolo PP. VI, Encicl. *Mysterium Fidei*, 3 settembre 1965: *AAS* 57 (1965), p. 761.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
DECRETO GENERALE
circa il delitto di
attentata ordinazione sacra di una donna

La Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. [can. 30, Codice di Diritto Canonico](#)), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato: Fermo restando il disposto del [can. 1378 del Codice di Diritto Canonico](#), sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica. Se colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna o se la donna che avrà attentato di ricevere l'ordine sacro, è un fedele soggetto al *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione resta riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1423, *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*). Il presente decreto entra immediatamente in vigore dal momento della sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

William Cardinale LEVADA
Prefetto

L. + S.

+ Angelo AMATO, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario

In Congr. pro Doctrina Fidei tab., n. 337/02

**LETTERA APOSTOLICA DI GIOVANNI PAOLO II
ORDINATIO SACERDOTALIS**

**AI VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA
SULL'ORDINAZIONE SACERDOTALE
DA RISERVARSI SOLTANTO AGLI UOMINI**

Venerabili Fratelli nell'Episcopato!

1. L'ordinazione sacerdotale, mediante la quale si trasmette l'ufficio che Cristo ha affidato ai suoi Apostoli di insegnare, santificare e governare i fedeli, è stata nella Chiesa cattolica sin dall'inizio sempre esclusivamente riservata agli uomini. Tale tradizione è stata fedelmente mantenuta anche dalle Chiese Orientali.

Quando sorse la questione dell'ordinazione delle donne presso la Comunione Anglicana, il Sommo Pontefice [Paolo VI](#), in nome della sua fedeltà all'ufficio di custodire la Tradizione apostolica, ed anche allo scopo di rimuovere un nuovo ostacolo posto sul cammino verso l'unità dei cristiani, ebbe cura di ricordare ai fratelli anglicani quale fosse la posizione della Chiesa cattolica: «Essa sostiene che non è ammissibile ordinare donne al sacerdozio, per ragioni veramente fondamentali.

Queste ragioni comprendono:

- l'esempio, registrato nelle Sacre Scritture, di Cristo che scelse i suoi Apostoli soltanto tra gli uomini;
- la pratica costante della Chiesa, che ha imitato Cristo nello scegliere soltanto degli uomini;
- e il suo vivente magistero, che ha coerentemente stabilito che l'esclusione delle donne dal sacerdozio è in armonia con il piano di Dio per la sua Chiesa» [\[1\]](#).

Ma poiché anche tra teologi ed in taluni ambienti cattolici la questione era stata posta in discussione, [Paolo VI](#) diede mandato alla Congregazione per la Dottrina della Fede di esporre ed illustrare in proposito la dottrina della Chiesa. Ciò fu eseguito con la Dichiarazione Inter Insigniores, che il Sommo Pontefice approvò e ordinò di pubblicare [\[2\]](#).

2. La Dichiarazione riprende e spiega le ragioni fondamentali di tale dottrina, espone da [Paolo VI](#), concludendo che la Chiesa «non si riconosce l'autorità di ammettere le donne all'ordinazione sacerdotale» [\[3\]](#). A queste ragioni fondamentali il medesimo documento aggiunge altre ragioni teologiche che illustrano la convenienza di tale disposizione divina, e mostra chiaramente come il modo di agire di Cristo non fosse guidato da motivi sociologici o culturali propri del suo tempo. Come successivamente precisò il Papa [Paolo VI](#), «la ragione vera è che Cristo, dando alla Chiesa la sua fondamentale costituzione, la sua antropologia teologica, seguita poi sempre dalla Tradizione della Chiesa stessa, ha stabilito così» [\[4\]](#). Nella Lettera Apostolica [Mulieris dignitatem](#), io stesso ho scritto a questo proposito: «Chiamando solo uomini come suoi apostoli, Cristo ha agito in un modo del tutto libero e sovrano. Ciò ha fatto con la stessa libertà con cui, in tutto il suo comportamento, ha messo in rilievo la dignità e la vocazione della donna, senza conformarsi al costume prevalente e alla tradizione sancita anche dalla legislazione del tempo» [\[5\]](#).

Infatti i Vangeli e gli Atti degli Apostoli attestano che questa chiamata è stata fatta secondo l'eterno disegno di Dio: Cristo ha scelto quelli che egli ha voluto [\[6\]](#), e lo ha fatto in unione col Padre, «nello Spirito Santo» [\[7\]](#), dopo aver passato la notte in preghiera [\[8\]](#). Pertanto, nell'ammissione al sacerdozio ministeriale [\[9\]](#), la Chiesa ha sempre riconosciuto come norma perenne il modo di agire del suo Signore nella scelta dei dodici uomini che Egli ha posto a fondamento della sua Chiesa [\[10\]](#). Essi, in realtà, non hanno ricevuto solamente una funzione, che in seguito avrebbe potuto essere esercitata da qualunque membro della Chiesa, ma sono stati specialmente ed intimamente associati alla missione dello stesso Verbo incarnato [\[11\]](#). Gli Apostoli hanno fatto lo stesso quando hanno scelto i collaboratori [\[12\]](#) che sarebbero ad essi succeduti nel ministero [\[13\]](#). In tale scelta erano inclusi anche coloro che, attraverso i tempi della Chiesa, avrebbero proseguito la missione degli Apostoli di rappresentare Cristo Signore e Redentore [\[14\]](#).

3. D'altronde, il fatto che Maria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, non abbia ricevuto la missione propria degli Apostoli né il sacerdozio ministeriale mostra chiaramente che la non ammissione delle donne all'ordinazione sacerdotale non può

significare una loro minore dignità né una discriminazione nei loro confronti, ma l'osservanza fedele di un disegno da attribuire alla sapienza del Signore dell'universo. La presenza e il ruolo della donna nella vita e nella missione della Chiesa, pur non essendo legati al sacerdozio ministeriale, restano comunque assolutamente necessari e insostituibili. Come è stato rilevato dalla stessa Dichiarazione Inter Insigniores, «la Santa Madre Chiesa auspica che le donne cristiane prendano pienamente coscienza della grandezza della loro missione: il loro ruolo sarà oggi giorno determinante sia per il rinnovamento e l'umanizzazione della società, sia per la riscoperta, tra i credenti, del vero volto della Chiesa» [15].

Il Nuovo Testamento e tutta la storia della Chiesa mostrano ampiamente la presenza nella Chiesa di donne, vere discepoli e testimoni di Cristo nella famiglia e nella professione civile, oltre che nella consacrazione totale al servizio di Dio e del Vangelo. «La Chiesa, infatti, difendendo la dignità della donna e la sua vocazione, ha espresso onore e gratitudine per quelle che, fedeli al Vangelo, in ogni tempo hanno partecipato alla missione apostolica di tutto il popolo di Dio. Si tratta di sante martiri, di vergini, di madri di famiglia, che coraggiosamente hanno testimoniato la loro fede ed educando i propri figli nello spirito del Vangelo hanno trasmesso la fede e la tradizione della Chiesa» [16].

D'altra Parte è alla santità dei fedeli che è totalmente ordinata la struttura gerarchica della Chiesa. Perciò, ricorda la Dichiarazione Inter Insigniores, «il solo carisma superiore, che si può e si deve desiderare, è la carità [17]. I più grandi nel Regno dei cieli non sono i ministri, ma i santi» [18].

4. Benché la dottrina circa l'ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini sia conservata dalla costante e universale Tradizione della Chiesa e sia insegnata con fermezza dal Magistero nei documenti più recenti, tuttavia nel nostro tempo in diversi luoghi la si ritiene discutibile, o anche si attribuisce alla decisione della Chiesa di non ammettere le donne a tale ordinazione un valore meramente disciplinare.

Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli [19], dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa.

Invocando su di voi, venerabili Fratelli, e sull'intero popolo cristiano il costante aiuto divino, a tutti imparto l'Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, il 22 maggio, Solennità di Pentecoste, dell'anno 1994, sedicesimo di Pontificato.

IOANNES PAULUS PP. II

[1] cfr. [Paolo VI](#), Rescritto alla lettera di Sua Grazia il Rev.mo Dott. F. D. Coggan, Arcivescovo di Canterbury, sul ministero sacerdotale delle donne, 30 novembre 1975: AAS 68 (1976), 599-600.

[2] cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter Insigniores circa la questione dell'ammissione delle donne al sacerdozio ministeriale, 15 ottobre 1976: AAS 69 (1977), 98-116.

[3] Ibid. 100

[4] [Paolo VI, Il ruolo della donna nel disegno della salvezza](#), 30 gennaio 1977: Insegnamenti di [Paolo VI](#), vol. XV, 1977, 111; cfr. anche Giovanni Paolo II [Christifideles Laici](#), 30 dicembre 1988, n. 51: AAS 81 (1989), 393-521; [Catechismo della Chiesa cattolica](#), n. 1577.

[5] Giovanni Paolo II, [Mulieris Dignitatem](#), 15 agosto 1988, n. 26: AAS 80 (1988), 1715.

[6] cfr. Mc 3,13-14; Gv 6,70.

[7] At 1, 2.

[8] cfr. Lc 6, 12.

[9] cfr. [Lumen Gentium](#), n. 28; [Presbyterorum Ordinis](#), n. 2b.

[10] cfr. Ap 21, 14.

[11] cfr. Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mc 3, 13-16; 16, 14-15.

[12] cfr. 1 Tm 3, 1-13; 2 Tm 1, 6; Tt 1, 5-9.

[13] cfr. [Catechismo della Chiesa cattolica](#), n. 1577.

[14] cfr. [Lumen Gentium](#), n. 20 e n. 21.

[15] Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter Insigniores, VI: AAS 69 (1977) 115-116.

[16] Giovanni Paolo II, [Mulieris Dignitatem](#), n. 27: AAS 80 (1988), 1719.

[17] cfr. 1 Cor 12-13.

[18] Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione Inter Insigniores, VI: AAS 69 (1977) 115.

[19] cfr. Lc 22, 32.

Papa Francesco contro chi vuole le donne prete: la loro ordinazione ora è un crimine come la pedofilia

Dicembre 2021

La reazione di **Papa Francesco** alle continue sollecitazioni che continuavano ad arrivare dalla Chiesa in Germania, Austria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Brasile ad aprire spiragli al sacerdozio femminile è stata una autentica legnata. Roma locuta, causa finita. Altro che visione riformatrice. Francesco ha usato la **mano pesante** e con un Rescripto ha aggiornato la legge sui delicta graviora (i delitti contro la fede più gravi), inserendo tra i peggiori crimini anche **l'ordinazione delle donne** che va a completare una lunga lista, affiancando pedofilia, sacrilegio dell'eucarestia, rottura del sigillo sacramentale della confessione, scisma, eresia.

«**Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna: se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la**

ricezione del sacro ordine è un fedele, incorre nella scomunica latae sententiae la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica».

La promulgazione di una nuova versione delle 'Norme sui delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede', i "delicta graviora", ha introdotto anche la possibilità di decretare la dimissione d'ufficio dallo stato clericale, senza processo, anche per i casi contro la fede - come ad esempio quello di un prete che aderisca a una comunità scismatica sottraendosi però al processo. I delitti contemplati nelle norme rimangono gli stessi. Con i cambiamenti effettuati le norme sono state armonizzate con il Codice di diritto canonico promulgato nel maggio 2021: c'è stato un reciproco adattamento e l'inserimento nelle norme dei nuovi canoni.

- Perché papa Francesco ha detto che la Chiesa cattolica non potrà mai accettare il sacerdozio femminile essendo questa la volontà di Dio? Per comprendere questa e altre posizioni della Chiesa cattolica, dobbiamo tener conto della sacramentalità della comunità credente, che, in questo caso, si esprime nella metafora sponsale, che chiama la Chiesa sposa di Cristo (sposo).

Chi esercita il sacerdozio ministeriale lo fa in persona Christi, ossia è lo sposo che agisce nei confronti della sposa. Se questo è il senso teologico del ministero sacerdotale, riservato a persone di sesso maschile, va pure aggiunto che la struttura fondamentale dei sacramenti non la inventa la Chiesa, né il Papa o un Concilio, ma viene ricevuta dalla Rivelazione stessa, attestata nelle Scritture Sante: il pane e il vino della cena eucaristica o l'acqua del battesimo provengono dalla Parola di Dio e nessuno ha autorità di modificare queste strutture portanti della sacramentalità, neppure il Papa. Va poi tenuto presente che il ministero sacerdotale non è un privilegio, né esprime una superiorità sul popolo di Dio, al cui sacerdozio naturale mediante il Battesimo appartengono sia uomini che donne, ma un servizio. In quanto tale e, se così compreso e vissuto, non toglie nulla al genere femminile, dato che la vocazione di tutti, e per la quale ci realizziamo umanamente e cristianamente, è la santità, che non è preclusa ad alcuno. Preclusa è l'Ordinazione Sacerdotale poiché, come spiegato anche nella documentazione, essa è una prerogativa di Gesù Cristo che è l'unico Sacerdote (al modo di Melchisedek) e che di tale ordinazione ha voluto investire esclusivamente gli Uomini.

Dottrina della fede: il «no» alle donne prete è definitivo

Maggio 2018

La Santa Sede ribadisce in modo netto e chiaro che la dottrina sul **sacerdozio riservato agli uomini** è definitiva e quindi irreformabile. Lo fa con un lungo **articolo sull'[Osservatore Romano](#) dell'arcivescovo Luis Francisco Ladaria Ferrer**, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (Cdf) - creato cardinale il 28 giugno, il quale ribadisce con vigore quanto a sua volta

ribadito con fermezza da san Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* del 1994, dopo che la Comunione anglicana aveva permesso l'ordinazione delle donne.

Un intervento particolarmente autorevole, firmato da un ecclesiastico nominato da papa Francesco alla guida dell'ex sant'Uffizio, che dovrebbe stroncare ogni illazione su una possibile apertura all'ordinazione delle donne. Gesù Cristo – ricorda Ladaria – «ha voluto conferire» il sacramento dell'ordine «ai dodici apostoli, tutti uomini, che, a loro volta, lo hanno comunicato ad altri uomini». Così la Chiesa «si è riconosciuta sempre vincolata a questa decisione del Signore, la quale esclude che il sacerdozio ministeriale possa essere validamente conferito alle donne».

L'arcivescovo gesuita quindi rimarca che l'*Ordinatio sacerdotalis*, «al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa» e «in virtù del [suo] ministero di confermare i fratelli», insegna «che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa». E che la Cdf «in risposta a un dubbio sull'insegnamento di *Ordinatio sacerdotalis*, ha ribadito che si tratta di una verità appartenente al deposito della fede». Ladaria quindi afferma che «desta seria preoccupazione veder sorgere ancora in alcuni Paesi delle voci che mettono in dubbio la definitività di questa dottrina». «Per sostenere che essa non è definitiva, – rileva – si argomenta che non è stata definita ex cathedra e che, allora, una decisione posteriore di un futuro Papa o Concilio potrebbe rovesciarla. Ma «seminando questi dubbi - commenta – si crea grave confusione tra i fedeli, non solo sul sacramento dell'ordine come parte della costituzione divina della Chiesa, ma anche sul magistero ordinario che può insegnare in modo infallibile la dottrina cattolica».

Ladaria, citando il Concilio di Trento ripreso dal Denzinger-Hünemann, ribadisce che per quel che riguarda il sacerdozio ministeriale, la Chiesa riconosce che l'impossibilità di ordinare donne appartiene alla «sostanza del sacramento» dell'ordine. E «la Chiesa non ha capacità di cambiare questa sostanza, perché è precisamente a partire dai sacramenti, istituiti da Cristo, che essa è generata come Chiesa». Non si tratta quindi «solo di un elemento disciplinare, ma dottrinale, in quanto riguarda la struttura dei sacramenti, che sono luogo originario dell'incontro con Cristo e della trasmissione della fede». Dopo aver accennato ad alcuni approfondimenti teologici sul tema Ladaria rileva come «i dubbi sollevati sulla definitività di *Ordinatio sacerdotalis* hanno conseguenze gravi anche sul modo di comprendere il magistero della Chiesa». E ribadisce «che l'infallibilità non riguarda solo pronunciamenti solenni di un Concilio o del Sommo Pontefice quando parla ex cathedra, ma anche l'insegnamento ordinario e universale dei vescovi sparsi per il mondo, quando propongono, in comunione tra loro e con il Papa, la dottrina cattolica da tenersi definitivamente».

E proprio «a questa infallibilità si è riferito Giovanni Paolo II in *Ordinatio sacerdotalis* ». Così egli «non ha dichiarato un nuovo dogma ma, con l'autorità che gli è stata conferita come successore di Pietro, ha confermato formalmente e ha reso esplicito, al fine di togliere ogni dubbio, ciò che il magistero ordinario e universale ha considerato lungo tutta la storia della Chiesa come

appartenente al deposito della fede». E lo ha fatto con «uno stile di comunione ecclesiale» testimoniata anche dalla «consultazione previa che ha voluto avere a Roma con i presidenti delle Conferenze episcopali che erano seriamente interessati a tale problematica». E in quella occasione «tutti, senza eccezione, hanno dichiarato, con piena convinzione, per l'obbedienza della Chiesa al Signore, che essa non possiede la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale». Ladaria infine ricorda gli interventi di Benedetto XVI di sostegno alla dottrina tradizionale, rimarcando come lo stesso papa Francesco ha fatto lo stesso. Nel paragrafo 104 dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* («Il sacerdozio riservato agli uomini, come segno di Cristo sposo che si consegna nell'Eucaristia»), invitando a non interpretare questa dottrina come espressione di potere, ma di servizio, in modo che si percepisca meglio l'uguale dignità di uomini e donne nell'unico corpo di Cristo. E nella conferenza stampa, durante il volo di ritorno dal viaggio apostolico in Svezia, il 1° novembre 2016, quando il Pontefice regnante ha ribadito: «Sull'ordinazione di donne nella Chiesa cattolica, l'ultima parola chiara è stata data da san Giovanni Paolo II, e questa rimane».

NORME SUI DELITTI RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Parte Prima NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'[art. 52](#) della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica, ai sensi dell'art. 2 §2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§2. Nei delitti di cui al §1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico (= CIC) e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (= CCEO).

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al §1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO.

§2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell'Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. Nei casi di cui al § 1 spetta all'Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica latae sententiae o la scomunica maggiore.

Art. 3

§1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono: 1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1382 § 1 CIC e al can. 1442 CCEO;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 §1, 1° CIC; 3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 § 5 CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 CIC e dal can. 702 CCEO, di cui al can. 1381 CIC e al can. 1440 CCEO, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa, di cui al can. 1382 § 2 CIC.

Art. 4

§1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1384 CIC e al can. 1457 CCEO;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1379 §1, 2° CIC;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 §5 del CIC e al can. 1443 CCEO;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1385 CIC e al can. 1458 CCEO, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1386 §1 CIC e al can. 1456 §1 CCEO;

6° la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, di cui al can. 1386 § 3 CIC.

§2. Nelle cause per i delitti di cui al § 1, non è lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, né all'accusato né al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilità del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell'accusato.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata ordinazione sacra di una donna:

1° se colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CIC, incorre nella scomunica *latae sententiae* la cui remissione di cui al can. 1379 § 3 CIC è riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la ricezione del sacro ordine è un fedele soggetto al CCEO, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è riservata alla Sede Apostolica.

Art. 6

I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente;

2° l'acquisizione, la detenzione, l'esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

Art. 7

Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel CIC e nel CCEO, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale.

Art. 8

§1. L'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni.

§2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 CIC e del can. 1152 § 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all'art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell'entrata in vigore delle presenti Norme.

**Parte Seconda
NORME PROCEDURALI
Titolo I
Competenza del Tribunale**

Art. 9

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§2. Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicità.

§3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale.

§4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 10

§1. Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca abbia notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, dopo avere svolto l'indagine previa a norma dei cann. 1717 CIC e 1468 CCEO, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente.

§2. È competenza dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 CIC o nel can. 1473 CCEO.

§3. Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa la quale vi provvede direttamente ovvero a mezzo di un proprio delegato.

Art. 11

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause relative ai delitti ad essa riservati, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto di difesa, se sono state violate leggi meramente processuali.

Titolo II

Il processo giudiziale

Art. 12

§1. Giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il Tribunale, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici.

Art. 13

In tutti i Tribunali, per le cause di cui alle presenti Norme, possono adempiere validamente la funzione di:

1° Giudice e Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica;

2° Notaio e Cancelliere solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto;

3° Avvocato e Procuratore fedeli provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, che vengono ammessi dal Presidente del Collegio.

Art. 14

La Congregazione per la Dottrina della Fede in casi particolari può concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio.

Art. 15

Il Presidente del Tribunale, udito il Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà di cui all'art. 10 §2.

Art. 16

§1. Terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Possono proporre appello, entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, l'accusato e il Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§3. L'appello deve essere proposto innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione, il quale, salvo il caso di conferimento del relativo incarico ad un altro Tribunale, giudica in seconda istanza le cause definite in prima istanza dagli altri Tribunali o dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico in altra composizione collegiale.

§4. Non si ammette appello innanzi al Supremo Tribunale della Congregazione avverso la sentenza se unicamente relativa agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 17

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 18

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se non è stato proposto l'appello entro il termine di cui all'art. 16 § 2;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perentoria o si rinunciò ad essa.

Titolo III

Il processo extragiudiziale

Art.19

§1. Qualora la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia deciso doversi avviare un processo extragiudiziale, si debbono applicare i cann. 1720 CIC o 1486 CCEO.

§2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie perpetue.

Art. 20

§1. Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o da un loro Delegato.

§2. Possono adempiere la funzione di Delegato solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§3. A norma del can. 1720 CIC in tale processo, per la funzione di Assessore valgono i requisiti di cui al can. 1424 CIC.

§4. Chi svolge l'indagine non può adempiere alle funzioni di cui ai §§ 2 e 3.

§5. A norma del can. 1486 CCEO, possono adempiere la funzione di Promotore di Giustizia solamente sacerdoti provvisti di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica.

§6. Possono adempiere la funzione di Notaio solamente sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto.

§7. Il reo deve sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore che deve essere un fedele provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall'Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato. Qualora il reo non vi provveda, l'Autorità

competente ne nomini uno, che rimarrà nell'incarico finché il reo non ne avrà costituito uno proprio.

Art. 21

La Congregazione per la Dottrina della Fede può concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio e dei titoli accademici di cui all'art. 20.

Art. 22

Terminato in qualunque modo il processo extragiudiziale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 23

§1. A norma del can. 1734 CIC, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo hanno il diritto di chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto emesso dall'Ordinario o dal suo Delegato ex can. 1720, 3° CIC.

§2. Solo successivamente il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo, avendo osservato quanto disposto dal can. 1735 CIC, possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero a norma del can. 1737 CIC.

§3. Avverso il decreto, emesso dal Gerarca o dal suo Delegato ex can. 1486, § 1, 3° CCEO, il Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede e il reo possono proporre ricorso gerarchico al Congresso del medesimo Dicastero ex can. 1487 CCEO.

§4. Non si ammette ricorso innanzi al Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede avverso un decreto se relativo unicamente agli altri delitti di cui all'art. 9 §2.

Art. 24

§1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l'accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

§2. L'accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico.

§3. Il ricorso di cui al §1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.

Art. 25

Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo:

1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 CIC o quello previsto nel can. 1737 § 2 CIC;

2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 CCEO;

3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all'art. 24 § 1 delle presenti Norme;

4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 §1 delle presenti Norme.

Titolo IV **Disposizioni finali**

Art. 26

È diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravità di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 27

È diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, presentare al Sommo Pontefice, tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, la richiesta di dispensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, incluso il celibato e, se del caso, anche dai voti religiosi.

Art. 28

§1. Ad eccezione delle denunce, dei processi e delle decisioni riguardanti i delitti di cui all'art. 6, sono soggette al segreto pontificio le cause relative ai delitti regolati dalle presenti Norme.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni o a coloro che a diverso titolo sono coinvolti nella causa penale, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio, sia punito con congrue pene.

Art. 29

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste Norme, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.